



VEICOLO SERENO DEALER

MODELLO CVT.2017.001-2026.001 – EDIZIONE: FEBBRAIO 2026

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione;
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia
800.894147

NUMERO dall'estero
+39.039.9890720


SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Veicolo Sereno Dealer

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Set informativo.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Incendio, Furto e Rapina, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura Cristalli, Kasko, Collisione e Assistenza Stradale.**

Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.

Le garanzie offerte dal presente contratto di assicurazione, così come riassunte all'interno del Dip Danni, vengono commercializzate secondo le seguenti formule assicurative.

Le formule disponibili sono:

- **Formula ENTRY:** copre i danni parziali e totali subiti dal veicolo assicurato e comprende al suo interno le seguenti garanzie: "Incendio", "Furto e Rapina", "Ricorso Terzi da Incendio" ed Assistenza; con aggiunta la condizione "Valore a Nuovo" fino a 24 mesi, entro il limite della durata della copertura;
- **Formula EVO:** in alternativa alla formula ENTRY, copre i danni totali e parziali subiti dal veicolo assicurato e comprende al suo interno le seguenti garanzie: "Incendio", "Furto e Rapina", "Ricorso Terzi da Incendio", "Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici", "Eventi Naturali", "Rottura Cristalli", "Garanzie Accessorie ed Assistenza; con aggiunta la condizione "Valore a Nuovo" fino a 24 mesi, entro il limite della durata della copertura;

Alla formula prescelta è possibile aggiungere, in alternativa tra loro, la garanzia KASKO oppure la garanzia Collisione.



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ Incendio

L'Impresa, nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione e comunque entro il limite risultante dal valore di fattura di acquisto del veicolo riportato nel Modulo di Adesione con il limite massimo di €. 100.000,00, si obbliga ad indennizzare, a termini di polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: incendio (anche se tali eventi fossero in conseguenza di atti vandalici e/o fatti dolosi di Terzi); esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio od impianto di alimentazione; azione del fulmine.

✓ Furto e Rapina

La garanzia comprende:

- Furto del veicolo, a condizione che siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato;
- Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati al veicolo nell'esecuzione del furto o della rapina, consumati o tentati nonché i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audiofonovisive ed elettroniche nei limiti indicati. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo. Il cliente assicurato dovrà fornire tutti gli originali delle chiavi risultanti prodotte e/o codificate ed eventuali radiocomandi di sistema di antifurto perimetrali o satellitare eventualmente installati. In assenza anche di una sola chiave, per qualsiasi motivo ciò sia avvenuto, la garanzia furto totale opera con uno scoperto del 20% applicato al valore commerciale del veicolo, in deroga al Valore a Nuovo previsto dall'articolo 18 delle Condizioni di Assicurazione.

L'indennizzo contrattualmente previsto viene erogato dall'Impresa nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione e comunque entro il limite risultante dal valore di fattura di acquisto del veicolo riportato nel Modulo di Adesione con il limite massimo di €. 100.000,00.

✓ Eventi Naturali

La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato causati da: tempeste; bufere di vento; trombe d'aria; alluvioni; inondazioni; mareggiate; caduta neve; grandine. Sono compresi i danni derivanti da lancio di oggetti scagliati su o contro il veicolo per effetto degli eventi naturali e i danni causati dalla caduta di neve dai tetti (vale a dire masse di neve che cadono sui veicoli dagli edifici) o altre formazioni di ghiaccio che cadono dagli edifici. L'indennizzo contrattualmente previsto viene erogato dall'Impresa nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione e comunque entro il limite risultante dal valore di fattura di acquisto del veicolo riportato nel Modulo di Adesione con il limite massimo di €. 100.000,00.

L'evento Grandine opera (sia per Danno Totale sia per Danno parziale) con i seguenti massimali, da intendersi per sinistro e per anno: 3.000,00 € per valore assicurato al momento del sinistro fino a 20.000 €; 5.000,00 € per valore assicurato al momento del sinistro tra 20.0001 e 50.000 €; 8.000,00 € per valore assicurato al momento del sinistro tra 50.001, 00 € e 80.000 €; 10% del valore assicurato per valore assicurato al momento del sinistro superiore a 80.000,00 €.

✓ Atti vandalici ed Eventi sociopolitici

La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato causati da: eventi sociopolitici; tumulti popolari; scioperi; sommosse; atti di terrorismo; sabotaggio; atti di vandalismo e/o dolosi di Terzi (sono esclusi i danni riconducibili alla circolazione). L'operatività della presente garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato, ovvero le persone delle quali deve rispondere, non abbiano preso parte attivamente agli eventi sopra indicati. L'indennizzo contrattualmente previsto viene erogato dall'Impresa nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione e comunque entro il limite

risultante dal valore di fattura di acquisto del veicolo riportato nel Modulo di Adesione con il limite massimo di €. 100.000,00.

✓ Garanzie Accessorie

L'Impresa si obbliga garantire le seguenti prestazioni:

- Indennizzo delle spese veterinarie per lesioni subite da animali domestici trasportati: limite di Euro 500,00 per sinistro/anno;
- Rimborso spese di disinfestazione e lavaggio a seguito di ritrovamento del veicolo conseguente a furto: limite Euro 500,00 per sinistro;
- Rimborso spese danneggiamento box privato: limite Euro 8.000,00 per sinistro;
- Sinistro protetto: copre i danni patiti dai veicoli di proprietà dell'Assicurato a seguito di collisione su strada pubblica avvenuta con un veicolo identificato ma privo di valida copertura RCA, con il massimale di euro 4.000,00 per sinistro e per anno.
- Rimborso spese di ripristino interni veicolo a seguito di soccorso vittime della strada: limite Euro 500,00 per sinistro/anno;
- Rimborso spese per rifacimento chiavi: limite Euro 500,00 per sinistro/anno;
- Rimborso spese di custodia e parcheggio: limite Euro 500,00 per polizza;
- Rimborso costi di ripristino impianto antifurto satellitare/antifurto: limite di Euro 500,00 per polizza;
- Rimborso spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere: limite Euro 500,00 per sinistro e per anno;
- Indennizzo bagagli: limite di Euro 500,00 per sinistro;
- Garanzia Kasko Pneumatici: limite di un pneumatico per anno e di Euro 500,00 per sinistro/anno;
- Garanzia Mobilità: limite di € 1.500,00 per l'intera copertura assicurativa;
- Danni al veicolo a causa di investimento e urto di animali selvatici: limite di Euro 8.000,00 per sinistro/anno.
- Ripristino dispositivi di sicurezza: limite Euro 3.000,00 per sinistro e per anno;
- Rimborso spese anteriori al furto del veicolo (c.d. Bonus Fedeltà): limite Euro 1.000,00 per polizza;
- Rimborso tassa di proprietà: limite Euro 500,00 per sinistro e per anno;
- Rimborso spese di dissequestro: limite Euro 500,00 per sinistro e per anno;
- Rimborso spese documenti a seguito di sinistro: limite Euro 500,00 per sinistro;
- Rimborso spese recupero punti: limite Euro 500,00 per anno.

✓ Ricorso terzi da incendio

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati a seguito di incendio, fulmine, esplosione o scoppio dell'autoveicolo assicurato a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non era in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n.209. Il massimo risarcimento per un anno assicurativo è fissato in euro 100.000,00 per veicolo assicurato.

✓ Rottura cristalli

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione e, nel caso ciò non sia tecnicamente possibile, per la sostituzione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di rottura accidentale (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) dei cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo, esclusa fanaleria e specchi retrovisori, limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione, con il limite di Indennizzo per sinistro e per anno di € 2.000,00 (duemila).

✓ Kasko

L'Impresa, nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione e comunque entro il limite risultante dal valore di fattura di acquisto del veicolo riportato

nel Modulo di Adesione con il limite massimo di €. 100.000,00, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Adesione, in conseguenza di scontro con un altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private, non dovuti a responsabilità di terzi. Questa garanzia può essere sottoscritta in aggiunta alla formula assicurativa scelta e comunque in alternativa alla garanzia Collisione.

✓ **Collisione**

L'Impresa, nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione e comunque entro il limite risultante dal valore di fattura di acquisto del veicolo riportato nel Modulo di Adesione con il limite massimo di €. 100.000,00, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Adesione, in conseguenza di urto verificatosi durante la circolazione con un altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione). Questa garanzia può essere sottoscritta

in aggiunta alla formula assicurativa scelta e comunque in alternativa alla garanzia Kasko.

✓ **Assistenza**

L'Impresa eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza che si rendano necessarie a seguito di incidente o a seguito dell'attivazione delle garanzie Incendio, Furto (anche tentato o parziale), Eventi Sociopolitici o Eventi Naturali. Le singole prestazioni ricomprese nella garanzia Assistenza sono le seguenti: **Soccorso stradale; Dépannage; Quick Service; Assistenza Green; Assistenza telefonica alla compilazione CAI; Autovettura sostitutiva; Servizio informazioni sul traffico; Servizio informazioni Meteo e Servizio Informazioni turistiche.**

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da autovetture ad uso privato, da autocarri di peso inferiore ai 35 q.li e di altezza non superiore a 3 metri;
- ✗ Non sono assicurabili i veicoli a noleggio.
- ✗ Tutti i mezzi con valore superiore ad Euro 100.000,00 e i veicoli con valore compreso tra Euro 65.000,00 ed euro 100.000,00 sprovvisti di sistema di sicurezza satellitare con centrale operativa h 24 o un sistema di localizzazione LoJack;
- ✗ Non sono assicurabili i veicoli aventi targa diversa da italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

! Tutte le garanzie non comprendono:

- ! danni causati all'Autoveicolo da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare,
- ! da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! da partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi;
- ! semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
- ! rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell'Autoveicolo;
- ! dolo dell'Assicurato/Contraente e dei suoi famigliari conviventi, del conducente o dei trasportati;
- ! colpa grave dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, tranne che per la garanzia Kasko o Collisione, se operante.

! L'opzione contrattuale "Valore a nuovo" opera solo per il danno totale, a condizione che l'Assicurato riacquisti, presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto l'autoveicolo rubato o perduto, un altro veicolo di valore uguale o superiore a quello Assicurato. La durata della condizione "Valore a Nuovo" è di massimo 24 mesi e comunque entro il limite della durata della copertura.

! Ulteriori specifiche esclusioni riferibili alle singole garanzie sono riportate nel Documento di Informativa Precontrattuale Aggiuntivo.



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.
- ✓ L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
- ✓ La Garanzia Assistenza vale per il territorio dei seguenti stati: Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Turchia (zona Europea).



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente e/o l'Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o pluriennale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c..

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile.

In caso di frazionamento del premio può essere previsto un aumento del premio stesso nella misura indicata nel contratto.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure direttamente all'Impresa.

Per i contratti di durata annuale, il premio viene pagato annualmente ed in forma anticipata. Per i contratti di durata poliennale il premio è unico e viene pagato sempre in forma anticipata.

Il pagamento del premio assicurativo può essere effettuato con i mezzi di pagamento consentiti dall'intermediario, oppure mediante contanti, assegni, bonifico bancario.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto sottoscritto dal Contraente avrà durata annuale o pluriennale, senza tacito rinnovo. Le singole coperture potranno avere durata annuale o pluriennale (con un massimo di 6 anni) in base all'opzione che sarà scelta dall'Assicurato e cesseranno alla loro naturale scadenza senza necessità di disdetta.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.

Resta salva la facoltà dell'Impresa e del Contraente/Assicurato di recedere dal contratto in caso di sinistro mediante lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata.

Il contratto prevede il diritto di ripensamento per l'Assicurato da esercitarsi, pena la decadenza del diritto stesso, entro 60 giorni dalla data di decorrenza, tramite l'invio di una raccomandata A/R, o di una p.e.c., indirizzata all'Impresa.

Nel caso in cui il contratto stipulato sia di durata pluriennale superiore a cinque anni, il Contraente e l'Assicurato hanno facoltà, decorsi cinque anni di copertura, di recedere alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Veicolo Sereno Dealer
Versione n. 1 di Febbraio 2026 (ultimo disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it. È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 seguenti del Codice Civile e appartiene al gruppo assicurativo Axa Italia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 041.

Esercizio 2024

Bilancio approvato il 28/03/2025

Il patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 173.843.377 ed il risultato economico di periodo ammonta ad €. 32.530.247,89.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, si specifica che il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 192,7% e si richiama l'attenzione del Contraente in merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito dell'Impresa al seguente link: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.

Prodotto



CHE COSA È ASSICURATO?

Con riferimento alle garanzie **Incendio, Furto e Rapina, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici**, non vi sono **Garanzie Accessorie, Rottura Cristalli, Kasko, Collisione** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel Dip Danni.

Con riferimento alla sola **Garanzia Assistenza** sono previste le seguenti **Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato: Spese di albergo; Rientro o prosecuzione del viaggio; Servizio taxi; Demolizione del veicolo in Italia; Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto; Rimpatrio del veicolo dall'estero; Abbandono legale all'estero; Assistenza linguistica all'estero.**

Per il prodotto Veicolo Sereno Dealer non sono previste **opzioni** che comportino una riduzione di premio.

L'Assicurato può invece optare per l'aggiunta alla Formula assicurativa prescelta della garanzia Kasko oppure della garanzia Collisione, con il conseguente aumento di premio.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Danni. Di seguito si riportano gli ulteriori limiti applicabili alle singole garanzie di cui al presente contratto di assicurazione.

Incendio, Furto e Rapina


Le garanzie Incendio, Furto e Rapina vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato:

In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:


- senza Franchigia né Scoperto limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 1, 2 e 3;
- 15% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4;

	<ul style="list-style-type: none"> • 20% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5. <p>Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province delle zone territoriali 1 e 2; • 15% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 3; • 20% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4; • 30% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5. <p>Relativamente agli autoveicoli per i quali è richiesto l'antifurto satellitare o il localizzatore LoJack, l'Impresa presta la garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sull'autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di autoveicolo incustodito e che l'abbonamento alla centrale operativa, operante 24 ore su 24, sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, l'Impresa effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso sinistro. In caso di Furto Totale, l'Assicurato dovrà fornire tutti gli originali delle chiavi risultanti prodotte e/o codificate ed eventuali radiocomandi di sistema di antifurto perimetrali o satellitare eventualmente installati. In assenza anche di una sola chiave, per qualsiasi motivo ciò sia avvenuto, la garanzia furto totale opera con uno scoperto del 20% applicato al valore commerciale del veicolo, in deroga al Valore a Nuovo.</p>
<p>Ricorso Terzi da Incendio</p>	<p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del veicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado; - l'Assicurato quando non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma. <p>La garanzia non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato; - da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua dell'aria e del suolo; - risarcibili con polizza di assicurazione della R.C.A. <p>La garanzia è prestata con un massimale di € 100.000,00.</p>
<p>Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici</p>	<p>Le garanzie Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici ed Eventi Naturali vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato:</p> <p>In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:</p> <p>15% col minimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 300,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00; • € 400,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00; • € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00. <p>Qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica "tirabolli" da specialisti convenzionati con l'Impresa, i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a: €. 200,00; €. 300,00; €. 400,00.</p> <p>Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata:</p> <p>Scoperto del 20% con il minimo di: €. 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato fino ad €. 40.000,00; €. 600,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore ad €. 40.000,00 e inferiore a €. 80.000,00; €. 700,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore ad €. 80.000,00. In caso di riparazione di danni da grandine eseguita esclusivamente con tecnica "levabolli" o "tirabolli", tramite specialisti convenzionati con l'Impresa, i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a: €. 400,00; €. 500,00; €. 600,00.</p>
<p>Rottura Cristalli</p>	<p>Per la garanzia Rottura Cristalli non si applica nessuna franchigia in caso di riparazioni presso i network specialistici convenzionati reperibili sul sito www.nobis.it e presso la Rete Convenzionata. Per le riparazioni presso altre strutture si applica una franchigia di € 200,00. La garanzia non comprende i danni: subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo); occorsi durante la circolazione fuori strada; conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.</p> <p>La garanzia opera con il massimale di €. 2.000,00 per anno assicurativo.</p>
<p>Kasko o Collisione</p>	<p>La garanzia Kasko o Collisione (acquistabili in alternativa) viene prestata con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato:</p> <p>In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata: 10% con il minimo di € 300,00 per Sinistro.</p> <p>Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata: 15% con il minimo di € 750,00 per Sinistro.</p> <p>Inoltre, l'impresa non indennizza i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n.285; - provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro; - cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo; - cagionati da operazioni di carico e scarico; - subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada"; - alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni dell'autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

<p>Assistenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. • Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza. • La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni. • La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. • Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. • Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. • Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile. • Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. • A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. • Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.
<p>Garanzie Accessorie</p>	<p>La garanzia Sinistro protetto non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dolo da parte dell'Assicurato/Aderente; • sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa; • violazioni di legge o amministrative; • incidenti con veicoli non identificati; • sinistri verificatisi su strade non pubbliche; • incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.
<p>Sugli autoveicoli di valore assicurato superiore ad Euro 65.000,00 e fino a Euro 100.000,00 è obbligatoria l'installazione di un antifurto satellitare con servizi di centrale operativa attivi 24h o un sistema di localizzazione a radiofrequenza Lojack.</p>	

 **A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?**

Proprietari, persone fisiche o giuridiche, di un veicolo non adibito al noleggio classificato come autovettura ad uso privato o autocarro, con targa italiana, della repubblica di San marino o della Città del Vaticano che sono interessati a proteggere il veicolo ed il proprio patrimonio.

 **QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?**

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario per il ramo 3 (Corpi Veicoli terrestri) è pari al 32,11%, per il ramo 18 (Assistenza) è pari al 35,49%.

<p>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</p>	
<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039.9890001 – reclami@nobis.it. La risposta al reclamo verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - L'accertamento dell'ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti, oppure, su richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dall'Impresa e uno dall'Assicurato.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Le garanzie contemplate nel presente contratto non rientrano tra quelle per le quali la legge prevede la detrazione fiscale del premio.
---	---

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (https://www.nobis.it).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SEZIONE I - GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	1
SEZIONE II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	3
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Modifica del rischio.....	3
Art. 2 - Polizza collettiva ad adesione.....	3
Art. 3 - Comunicazione per l'operatività della polizza.....	3
Art. 4 - Validità.....	3
Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	3
Art. 6 - Durata del contratto.....	4
Art. 7 - Durata delle singole coperture assicurative.....	4
Art. 8 - Validità territoriale.....	4
Art. 9 - Assicurazione presso diversi assicuratori.....	4
Art. 10 - Oneri fiscali.....	4
Art. 11 - Rivalsa.....	4
Art. 12 - Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro e diritto di ripensamento.....	4
Art. 13 - Cessazione dell'assicurazione.....	4
Art. 14 - Sospensione in corso di contratto.....	5
Art. 15 - Foro competente.....	5
Art. 15 Bis - Legge applicabile al contratto - Rinvio alle norme di legge.....	5
Art. 16 - Sanctions Clause.....	5
Art. 17 - Forza probatoria del contratto - Forma delle comunicazioni.....	5
Art. 18 - Valore a nuovo.....	5
Art. 19 - Lingua in cui è redatto il contratto.....	5
Art. 20 - Regime fiscale.....	5
Art. 21 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.....	5
SEZIONE III - GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE.....	6
CAPITOLO 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI.....	6
Art. 22 - Oggetto della polizza "corpi veicoli terrestri".....	6
Art. 23 - Ripartizione territoriale e rischiosità dei veicoli.....	6
Art. 24 - Garanzia incendio.....	6
Art. 25 - Garanzia furto e rapina.....	6
Art. 26 - Garanzia ricorso terzi da incendio.....	7
Art. 27 - Garanzia eventi naturali.....	7
Art. 28 - Garanzia atti vandalici ed eventi sociopolitici.....	7
Art. 29 - Garanzie accessorie.....	7
Art. 30 - Garanzia rottura cristalli.....	9
Art. 31 - Garanzia kasko.....	9
Art. 32 - Garanzia collisione.....	9
Art. 33 - Esclusioni valide per il presente capitolo.....	9
Art. 34 - Scoperti e franchigie applicati alle garanzie.....	10
Art. 35 - Limiti di indennizzo.....	11
Art. 36 - Determinazione dell'indennizzo.....	11
Art. 37 - Liquidazione del danno.....	12
Art. 38 - Recupero del veicolo rubato.....	12
Art. 39 - Tassi lordi per tariffa.....	12
Art. 40 - Modifiche delle garanzie.....	12
CAPITOLO 2 - ASSISTENZA.....	13
Art. 41 - Garanzia assistenza.....	13
Art. 42 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza.....	15
SEZIONE IV - DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO.....	16
Art. 43 - Denuncia del sinistro.....	16
APPENDICE NORMATIVA.....	18
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	21

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della Polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della Polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

Applicazione: documento attestante la posizione amministrativa di ciascun Assicurato;

Assicurato/Aderente: relativamente alla copertura assicurativa "Corpi Veicoli Terrestri": la persona fisica o giuridica che aderisce alla presente Polizza collettiva ed il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Relativamente alla copertura assicurativa "Assistenza": il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso. Per le sole prestazioni "Spese di albergo", sono compresi anche i trasportati presenti nel veicolo al momento del sinistro.

Assicurazione: il Contratto di Assicurazione;

Centro convenzionato: la carrozzeria/officina che ha sottoscritto specifica convenzione con la Struttura Organizzativa o con l'Impresa;

Collisione: danni derivanti da collisione con un altro veicolo identificato durante la circolazione. A differenza della garanzia Kasko, la Collisione non prevede il rimborso in caso di uscita di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o collisione con un veicolo non identificato;

Contraente: il soggetto che stipula il presente contratto di assicurazione nell'interesse proprio o di altre persone;

Danno parziale: il danno d'importo inferiore al 75% del valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro;

Danno totale: il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro;

Danno: un evento dannoso per il quale l'Impresa presta la garanzia assicurativa;

Dealer: l'Azienda venditrice del Veicolo assicurato. Sono parificate al dealer anche le altre Società appartenenti al Gruppo di cui il Dealer fa parte (controllate, collegate o consociate);

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità;

Eestero: territorio non ricompreso nella Repubblica Italiana.

Franchigia: la parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Assicurato;

Furto: è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Sono parificati ai danni da furto o rapina, i danni arrecati all'autoveicolo nel tentativo di commettere il furto o da rapina, nonché quelli all'autoveicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva;

Guasto: malfunzionamento di un componente dovuto a cause interne, vizi o difettosità;

Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

Incendio: autocombustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incidente: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;

Indennizzo/Risarcimento: la quantificazione del danno in caso di sinistro;

Limite di risarcimento/Massimale: la somma massima con la quale può essere risarcito il danno;

Modulo di polizza: il documento sottoscritto dal Contraente attestante l'avvenuta stipulazione del contratto di assicurazione con l'Impresa;

Modulo di adesione: il documento sottoscritto dall'Assicurato che riporta i dati anagrafici del medesimo, i dati identificativi del Veicolo, le garanzie prestate, il valore assicurato, la decorrenza e scadenza delle garanzie, il premio di assicurazione.

Parti: il Contraente, l'Assicurato e l'Impresa;

Polizza: i documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti dal Set Informativo, dal Modulo di Polizza e dal Modulo di Adesione;

Premio: l'importo complessivamente dovuto dal Contraente e/o dall'Assicurato all'Impresa quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata da quest'ultima;

Prestazione: l'Assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro;

Prezzo di acquisto: il valore riportato nella fattura di acquisto del Veicolo, al lordo di eventuali incentivi;

Proprietario dell'autoveicolo: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

Rapina: reato, previsto all'art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

Relitto: l'Autoveicolo con danni superiori al 75% del valore dell'autoveicolo al momento del sinistro;

Residenza: il luogo in cui il proprietario o l'Assicurato dell'Autoveicolo ha stabilito la sua residenza anagrafica o la sede legale;

Rete convenzionata: il centro convenzionato con l'Impresa per le riparazioni (autofficina o carrozzeria);

Scoperto: la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione;

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; relativamente alla garanzia "Assistenza", per sinistro si intende il singolo fatto o avvenimento che può verificarsi nel corso della validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Struttura organizzativa/Centrale Operativa: la struttura dell'Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza;

Valore a nuovo: garanzia in base alla quale in caso di Danno Totale a seguito delle garanzie principali non sono applicabili, per tutta la durata della sua validità, i deprezzamenti previsti dall'art. 37 delle Condizioni di Assicurazioni;

Valore commerciale: il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro ricavato dalle quotazioni aggiornate di "Quattroruote" ovvero, in assenza, dalle riviste specializzate;

Veicolo/autoveicolo: mezzo di trasporto a motore destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, di qualunque marca. Rientrano nella definizione:


- le autovetture ad uso privato, esclusi i veicoli a noleggio;
- gli autocarri di peso, a pieno carico, inferiore ai 35 q.li e di altezza non superiore ai 3 metri.

Il valore assicurato non può essere superiore ad Euro 100.000,00. I veicoli con valore compreso tra Euro 65.000,00 ed euro 100.000,00 dovranno installare un sistema di sicurezza satellitare con centrale operativa h 24 o un sistema di localizzazione Lojack.

Si considerano parte integrante dell'autoveicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi gli accessori audiofonovisivi e l'impianto antifurto) installati direttamente dalla casa costruttrice o dal Dealer, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
dr. Pietro Cazzola



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Veicolo Sereno Dealer, Mod. CVT.2017.001-2026.001 – Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa, l'Assicurato e il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziate in verde le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Ai sensi dell'art. 1895 c.c. il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Se, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, varia il luogo di residenza o della sede legale del proprietario dell'Autoveicolo, in caso di sinistro si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie previste per il luogo di residenza o sede legale dell'Assicurato al momento del sinistro, così come stabilite all'art. 34 del presente contratto di assicurazione.

Art. 2 – POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE

La presente copertura è rilasciata in forma collettiva ad adesione. Il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati, in base alla normativa applicabile, la documentazione relativa all'Intermediario (M.U.P.), nonché l'Informativa precontrattuale, comprensiva dei DIP Danni, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 ed i Moduli di Adesione alle singole coperture, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole.

Il Contraente si impegna a comunicare giornalmente all'Impresa, che ha in carico il contratto, i dati relativi ai singoli Assicurati inclusi in copertura; la mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura e, pertanto, nessuna prestazione potrà essere erogata dall'Impresa. Il Contraente, inoltre, alla fine del mese, provvede ad inoltrare all'Impresa il riepilogo delle inclusioni effettuate nel mese di competenza. L'Impresa entro il 5 del mese successivo produce un'appendice per l'incasso dei premi dovuti agli inserimenti avvenuti nel mese precedente. Il Contraente dovrà procedere al pagamento dell'appendice entro 10 giorni dall'emissione.

Art. 3 – COMUNICAZIONE PER L'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Il Contraente provvederà a comunicare all'Impresa – per il tramite dell'Intermediario – i seguenti dati relativi alle Coperture attivate:

- Targa o Telaio del veicolo;
- Marca e Modello del veicolo;
- Dati dell'Assicurato;
- Garanzie o Pacchetto di Garanzie scelto dall'Assicurato;
- Inizio della copertura;
- Fine della copertura;

eventualmente tramite canale "Web Services" implementato dall'Impresa.

Resta dunque espressamente inteso tra le Parti che l'omessa, incompleta o ritardata comunicazione da parte del Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo essere imputata all'Impresa la quale, fermo quanto disposto dall'Art. 2, verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli Assicurati medesimi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e delle spese legali.

Art. 4 – VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle Condizioni di Assicurazione trascritte nel Set Informativo, dal Modulo di Polizza e dal Modulo di Adesione.

Art. 5 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il contratto di assicurazione ha effetto dalla data indicata sul Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile.

In caso di frazionamento del premio può essere previsto un aumento del premio stesso nella misura indicata nel contratto.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure direttamente all'Impresa.-

Per i contratti di durata annuale, il premio viene pagato annualmente ed in forma anticipata. Per i contratti di durata poliennale il premio è unico e viene pagato sempre in forma anticipata.

Il pagamento del premio assicurativo può essere effettuato con i mezzi di pagamento consentiti dall'intermediario, oppure mediante contanti, assegni, bonifico bancario.

Il premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

- 1) Provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato;
- 2) Marca del veicolo;
- 3) Valore assicurato;
- 4) Durata dell'assicurazione (minimo 12 mesi).

Art. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto di assicurazione ha durata annuale o poliennale, così come risultante dal Modulo di Polizza. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 7 - DURATA DELLE SINGOLE COPERTURE ASSICURATIVE

Le coperture offerte dal presente contratto avranno nei confronti dei singoli assicurati la durata da quest'ultimi prescelta e risultante dal Modulo di Adesione, ferma la durata minima di un anno e quella massima di 6 anni. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 8 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Con riferimento alla sola garanzia Assistenza, la copertura vale per il territorio dei seguenti stati: Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Turchia (zona Europea).

Art. 9 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'Assicurato è tenuto a comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma dell'Art. 1910 del Codice Civile. La mancata comunicazione, anche se colposa, comporterà il diritto dell'impresa a negare la liquidazione del danno e della relativa indennità.

Art. 10 - ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 11 - RIVALSA

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

Art. 12 - FACOLTÀ DI RECESSO SU POLIZZE DI DURATA POLIENNALE, FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il presente contratto prevede il diritto di ripensamento per l'Assicurato da esercitarsi, pena la decadenza del diritto stesso, entro 60 giorni dalla data di decorrenza.

L'Assicurato potrà esercitare detto diritto attraverso l'invio di una raccomandata A/R, o di una p.e.c., indirizzata all'Impresa. A seguito della ricezione della suddetta notifica, l'Impresa trasmetterà al Contraente la comunicazione ricevuta dall'Assicurato. Sarà onere dell'Impresa restituire all'Assicurato, per l'eventuale tramite del Contraente, la parte di premio pagata e non goduta, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge, se già versate.

Nel caso in cui il contratto stipulato sia di durata pluriennale superiore a cinque anni, il Contraente e l'Assicurato hanno facoltà, decorsi cinque anni di copertura, di recedere alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899 c.c.). Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, il Contraente/l'Assicurato e l'Impresa possono recedere dal contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata A/R o p.e.c. con un preavviso di 30 giorni.

Il recesso ha effetto:

- **nel caso di recesso del Contraente/Assicurato:** dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa;
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più includere nuove Applicazioni.

L'Impresa può inoltre riservarsi di confermare il proseguimento della copertura assicurativa per tutte le Applicazioni attive fino alla loro naturale scadenza o, al contrario, mettendo a disposizione di ogni singolo Assicurato la parte di premio pagata e non goduta, può decidere di recedere anche da tutte le Applicazioni attive.

Parimenti, resta altresì inteso come l'Impresa potrà esercitare il proprio diritto di recesso anche nei confronti del singolo Assicurato con le medesime modalità di cui sopra.

In caso di recesso esercitato dall'Assicurato, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l'Impresa restituirà la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 13 - CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Assicurazione stipulata per una durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto dell'autoveicolo), l'Impresa rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dall'Impresa il premio relativo all'annualità in corso.

Art. 14 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.

Art. 15 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale dell'Assicurato, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 15 BIS – LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il contratto di assicurazione è regolato dalla Legge Italiana.

Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le disposizioni della Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto, sarà soggetta alla giurisdizione italiana.

Art. 16 – SANCTIONS CLAUSE

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 17 – FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Il contratto firmato e il Modulo di polizza sono i soli documenti che attestano le condizioni regolatrici dei rapporti tra l'Impresa e il Contraente.

Il Modulo di Adesione è il documento che attesta l'inclusione del singolo Assicurato nella copertura assicurativa.

Le comunicazioni che il Contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata AR o p.e.c. indirizzata all'Impresa.

Art. 18 – VALORE A NUOVO

La condizione contrattuale "Valore a Nuovo" implica che l'Indennizzo venga erogato dall'Impresa in una misura pari al valore assicurato senza l'applicazione del deprezzamento previsto dall'art. 37 e salvi gli eventuali Scoperti previsti dall'art. 34.

La clausola "Valore a Nuovo" è valida per il solo danno totale ed è subordinata alla condizione che l'Assicurato riacquisti, presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto l'autoveicolo rubato o perduto, un altro autoveicolo di valore uguale o superiore a quello assicurato.

La durata di quest'opzione è di massimo 24 mesi e comunque entro il limite della durata della copertura.

Art. 19 – LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

Art. 20 – REGIME FISCALE

Al contratto di assicurazione vengono applicate le seguenti aliquote fiscali:

- del 13,50% per le garanzie CVT;
- del 10% per le prestazioni Assistenza.

Art. 21 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

SEZIONE III- GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in 2 capitoli principali (*Corpi Veicoli Terrestri – Assistenza*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

Le garanzie previste nel presente contratto sono commercializzate secondo le combinazioni qui di seguito dettagliate:

- **Formula ENTRY:** copre i danni parziali e totali e comprende al suo interno le seguenti garanzie: "Incendio", "Furto e Rapina", "Ricorso Terzi da Incendio" ed Assistenza; con aggiunta la condizione "Valore a Nuovo" fino a 24 mesi, entro il limite della durata della copertura;
- **Formula EVO:** in alternativa alla formula ENTRY, copre i danni totali e parziali e comprende al suo interno le seguenti garanzie: "Incendio", "Furto e Rapina", "Ricorso Terzi da Incendio", "Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici", "Eventi Naturali", "Rottura Cristalli", Garanzie Accessorie ed Assistenza; con aggiunta la condizione "Valore a Nuovo" fino a 24 mesi, entro il limite della durata della copertura;

Alla formula prescelta è possibile aggiungere, in alternativa tra loro, la garanzia KASKO oppure la garanzia Collisione.

CAPITOLO 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI

NORME DI CARATTERE GENERALE SUI VEICOLI COMPRESI NELLA COPERURA ASSICURATIVA

Sono assicurabili i veicoli acquistati, sia nuovi che usati, di valore non superiore ad €. 100.000,00 e aventi targa italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. Se l'Assicurazione è stipulata entro 10 giorni dalla data di acquisto del veicolo, il valore assicurato corrisponde al relativo prezzo di fattura. Se l'Assicurazione è stipulata oltre il predetto termine, il valore assicurato è dato dal valore commerciale ricavato dalla rivista Quattroruote (periodico edito dall'editoriale Domus) alla data di efficacia dell'Assicurazione. L'Assicurazione, in tal caso, può essere prestata solo su presentazione d'idonea documentazione attestante lo stato d'uso dell'autoveicolo.

Possono essere assicurati anche gli autoveicoli ad uso commerciale purché di peso a pieno carico non superiore a 35 quintali, gli autoveicoli a c.d. "Km Zero" e le "Auto Demo".

Sono esclusi gli autoveicoli di aziende di autonoleggio a breve termine. Sugli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 65.000,00 è obbligatoria l'installazione di un antifurto satellitare con servizi di centrale operativa attivi 24h o un sistema di localizzazione a radiofrequenza LoJack. Si considerano parte integrante dell'autoveicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi. Sono compresi gli apparecchi audiofonovisivi costituenti dotazione originale dell'Autoveicolo e installati direttamente dalla casa costruttrice o dal Dealer, dettagliati nella fattura di acquisto, nonché incorporati o validamente fissati all'autoveicolo assicurato.

Art. 22 – OGGETTO DELLA POLIZZA "CORPI VEICOLI TERRESTRI"

L'assicurazione opera per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo riportato sul Modulo di Adesione in ordine alle garanzie effettivamente operanti tra quelle di seguito indicate: garanzia Incendio, Furto e Rapina, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura Cristalli, Kasko e Collisione.

Art. 23 – RIPARTIZIONE TERRITORIALE E RISCHIOSITÀ DEI VEICOLI

La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato, come segue:

Zona 5: CE, FG;

Zona 4: BA, BR, BT, CZ, NA, RC, SA, TA;

Zona 3: AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ, RM, SR, TO, VV;

Zona 2: AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, NU, OG, OT, PA, PE, PN, PV, SI, TP, VS;

Zona 1: tutte le restanti province

La ripartizione delle autovetture fra "Rischio Alto" e "Rischio Basso" è stabilita in base alla marca della autovettura e più precisamente:

Rischio Alto: Abarth, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes, Porsche, Rolls Royce.

Rischio Basso: tutte le altre marche.

Art. 24 – GARANZIA INCENDIO

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, a termini di polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- incendio (anche se tali eventi fossero in conseguenza di atti vandalici e/o fatti dolosi di Terzi);
- esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio od impianto di alimentazione;
- azione del fulmine.

La garanzia opera con un massimale pari al valore del veicolo indicato sul Modulo di Adesione.

Art. 25 – GARANZIA FURTO E RAPINA

- Furto del veicolo, a condizione che siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato;
- Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata.

La garanzia opera con un massimale pari al valore del veicolo indicato sul Modulo di Adesione.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati al veicolo nell'esecuzione del furto o della rapina, consumati o tentati nonché i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audiofonovisive ed elettroniche nei limiti indicati. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo. Il cliente assicurato dovrà fornire tutti gli originali delle chiavi risultanti prodotte e/o codificate ed eventuali radiocomandi di sistema di antifurto perimetrali o satellitare eventualmente installati. In assenza anche di una sola chiave, per

qualsiasi motivo ciò sia avvenuto, la garanzia furto totale opera con uno scoperto del 20% applicato al valore commerciale del veicolo, in deroga al Valore a Nuovo previsto dall'articolo 18.

Art. 26 – GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati a seguito di incendio, fulmine, esplosione o scoppio dell'autoveicolo assicurato a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non era in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n.209. Il massimo risarcimento per un anno assicurativo è fissato in euro 100.000,00 per veicolo assicurato.

Sono esclusi i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- risarcibili con polizza di assicurazione della R.C.A.

Non sono considerati terzi:

- l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del veicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- l'Assicurato quando non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma.

Art. 27 – GARANZIA EVENTI NATURALI

La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato causati da:

- tempeste;
- bufere di vento;
- trombe d'aria;
- alluvioni;
- inondazioni;
- mareggiate;
- caduta neve;
- grandine;

Sono compresi i danni derivanti da lancio di oggetti scagliati su o contro il veicolo per effetto degli eventi naturali e i danni causati dalla caduta di neve dai tetti (vale a dire masse di neve che cadono sui veicoli dagli edifici) o altre formazioni di ghiaccio che cadono dagli edifici.

L'evento grandine opera con i massimali previsti all'Art. 35 "Limiti di indennizzo".

Art. 28 – GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato causati da:

- eventi sociopolitici;
- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;
- atti di terrorismo;
- sabotaggio;
- atti di vandalismo e/o dolosi di Terzi (sono esclusi i danni riconducibili alla circolazione).

L'operatività della presente garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato, ovvero le persone delle quali deve rispondere, non abbiano preso parte attivamente agli eventi sopra indicati.

Art. 29 – GARANZIE ACCESSORIE

La garanzia di cui al presente articolo ricomprende tutte le prestazioni descritte nel seguente punto elenco.

- **DANNI ALL'AUTOVEICOLO A CAUSA DI URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI:** l'Impresa indennizza i danni materiali subiti dal veicolo assicurato, durante la percorrenza di strade pubbliche asfaltate, che siano diretta conseguenza dell'urto avvenuto contro animali selvatici, a condizione che sia stato richiesto l'intervento della Pubblica Autorità competente, oppure, in alternativa, che sia stata fornita all'Impresa idonea documentazione fotografica dell'evento occorso. La garanzia viene prestata con la formula del Primo Rischio Assoluto, con il limite massimo di €. 8.000,00 per sinistro, senza applicazione di franchigie. Fermo il limite massimo dell'importo di €. 8.000,00, l'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
- **DANNI AL BOX O RIMESSA:** l'Impresa rimborsa, fino a concorrenza di € 8.000,00 per sinistro, le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa, di proprietà del Contraente o del Proprietario del veicolo indicato in Polizza, in conseguenza di incendio o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo stesso. L'Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispezione Sinistri dell'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o di altra Autorità.

- **SINISTRO PROTETTO:**

i. Oggetto della garanzia sinistro protetto e limiti di indennizzo.

La presente garanzia indennizza l'Assicurato/Aderente del danno materiale e diretto patito dal veicolo di sua proprietà, così come risultante al PRA e dal Modulo di Adesione, a seguito di collisione su strada pubblica avvenuta con un veicolo identificato ma privo di valida copertura RCA. La presente garanzia opera con un massimale per ciascuna applicazione di euro 4.000,00 per sinistro e per anno, a condizione che la relativa riparazione sia avvenuta presso la Rete Convenzionata con l'Impresa (l'elenco dei riparatori è disponibile sul sito internet www.nobis.it).

ii. Esclusioni e limiti specifici per la garanzia sinistro protetto.

L'Assicurazione non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a:

- a) dolo da parte dell'Assicurato/Aderente;
- b) sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;
- c) violazioni di legge o amministrative;
- d) incidenti con veicoli non identificati;
- e) sinistri verificatisi su strade non pubbliche;
- f) incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.

iii. Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro, alla denuncia dello stesso deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

- a) modulo di constatazione amichevole (Modulo CAI) (se compilato) e/o il verbale delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
- b) copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RC Auto;
- c) copia della carta di circolazione;
- d) dichiarazione/denuncia dalla quale sono desumibili i dati del veicolo e le generalità del conducente del veicolo non coperto da polizza RC obbligatoria.

iv. Indennizzo del danno.

Il massimale per ciascuna Applicazione è di € 4.000,00 per sinistro e per annualità assicurata. La somma indennizzabile sarà riconosciuta direttamente alla struttura riparativa incaricata della riparazione e convenzionata con l'Impresa.

- **MOBILITÀ:** In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato di condurre il veicolo in copertura per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, l'Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di € 1.500,00 per l'intera copertura assicurativa, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall'Assicurato:
 - a) Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di € 35,00;
 - b) Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro-rata temporis per il periodo di mancato utilizzo;
 - c) Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 500,00;
 - d) Rimborso delle spese di deposito del veicolo.Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall'Assicurato della quale è richiesto il rimborso. Restano espressamente escluse dalla presente copertura qualsiasi fattispecie impeditiva alla conduzione del veicolo derivante da danni - di qualsiasi natura - patiti dal veicolo stesso.
- **RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA:** l'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, nel limite di € 3.000,00 per sinistro e per anno, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell'autoveicolo assicurato. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura;
- **RIMBORSO SPESE ANTERIORI AL FURTO DEL VEICOLO (C.D. BONUS FEDELTA');** la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato nel periodo dei 12 mesi antecedenti al furto del veicolo presso il concessionario venditore del veicolo a titolo di riparazione, di acquisto di pezzi di ricambio e di accessori ad eccezione delle spese manutentive. La garanzia viene prestata nel limite di € 1.000,00 per polizza.
- **KASKO PNEUMATICI:** la garanzia copre l'Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo. Tale garanzia è attivabile solo ed esclusivamente in caso di acquisto dello pneumatico presso uno dei centri convenzionati con l'Impresa. La garanzia viene prestata con il limite di uno pneumatico per anno e di € 500,00 per sinistro/anno.
- **RIMBORSO COSTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE/ANTIFURTO:** la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare o sostituire l'impianto di antifurto (satellitare o non) con altro apparato di qualità corrispondente, nel caso in cui venisse danneggiato a seguito di incidente/urto durante la circolazione del veicolo. La garanzia è operativa solo a condizione che il dispositivo sia stato montato ed attivato entro 10 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo. La garanzia viene prestata nel limite di € 500,00 per polizza.
- **PERDITA DELLA TASSA DI PROPRIETÀ:** non usufruita in conseguenza del Furto dell'Autoveicolo o della sua demolizione a seguito di danno risarcibile, nel limite di € 500,00 per sinistro e per anno;
- **DANNI ALL'AUTOVEICOLO A CAUSA DEL TRASPORTO DI VITTIME DELLA STRADA:** l'Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno dell'autoveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, nel limite di € 500,00 per sinistro e per anno;
- **LESIONI SUBITE DAGLI ANIMALI DOMESTICI TRASPORTATI:** l'Impresa rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sull'autoveicolo, nel limite di € 500,00 per sinistro e per anno;
- **SPESE DI DISSEQUESTRO:** sostenute per il dissequestro e la restituzione dell'autoveicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale, nel limite di € 500,00 per sinistro e per anno;
- **SPESE DI IMMATRICOLAZIONE, ANNOTAZIONE DELLA PERDITA DI POSSESSO, PROCURA A VENDERE:** in caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento dell'Autoveicolo, l'Impresa rimborsa, nel limite di € 500,00 per sinistro e per anno:
 - a) le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo autoveicolo acquistato presso il Dealer;
 - b) le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà;
 - c) le spese per la procura a vendere a favore dell'Impresa.

- **RIMBORSO SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE:** In caso di furto o rapina del veicolo, indennizzabile a termini di contratto, e del successivo ritrovamento dello stesso, l'impresa rimborsa fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.
- **GARANZIA BAGAGLI:** Nel caso di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente l'impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, i danni ai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) a bordo del veicolo indicato in Polizza, di proprietà dell'Assicurato o dei trasportati. Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio. L'Assicurato, in caso di incendio, deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di Nobis copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altre Autorità.
- **RIMBORSO SPESE DOCUMENTI A SEGUITO DI SINISTRO:** In caso di danno totale indennizzabile a termini di contratto, l'impresa rimborsa fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti dall'impresa stessa per la liquidazione del danno. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione;
- **RIMBORSO SPESE RECUPERO "PUNTI":** L'impresa rimborsa il costo del corso d'aggiornamento - sostenuto dal Proprietario (purché persona fisica) del veicolo indicato in Polizza fino ad un massimo di € 500,00 e nel limite di una volta per annualità assicurativa - per il recupero del punteggio previsto dall'articolo 126 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285. La garanzia opera a condizione che venga documentato quanto segue:
 - a) che il punteggio assegnato alla patente al momento della stipulazione del contratto fosse superiore a 6 punti e che lo stesso sia sceso sotto tale soglia successivamente;
 - b) che il titolare della patente abbia regolarmente frequentato il corso d'aggiornamento organizzato da autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri
- **SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA:** sostenute per il parcheggio o la custodia dell'Autoveicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale, nel limite di €. 500,00 per sinistro e per anno.
- **SPESE PER IL RIFACIMENTO DELLE CHIAVI:** dell'Autoveicolo sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere), nel limite di €. 500,00 per sinistro e per anno.

Art. 30 – GARANZIA ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione e, nel caso ciò non sia tecnicamente possibile, per la sostituzione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di rottura accidentale (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) dei cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo, esclusa fanaleria e specchi retrovisori, limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione, con il limite di Indennizzo per sinistro e per anno di € 2.000,00 (duemila).

Si applicano inoltre le condizioni ed esclusioni indicate nell'art 33.

Inoltre, sono esclusi in danni:

- a) subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- b) occorsi durante la circolazione fuori strada;
- c) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

Art. 31 – GARANZIA KASKO

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Adesione, in conseguenza di scontro con un altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private, non dovuti a responsabilità di terzi. Questa garanzia può essere sottoscritta in aggiunta alla formula assicurativa scelta e comunque in alternativa alla garanzia Collisione.

Art. 32 – GARANZIA COLLISIONE

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Adesione, in conseguenza di urto verificatosi durante la circolazione con un altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione).

Questa garanzia può essere sottoscritta in aggiunta alla formula assicurativa scelta e comunque in alternativa alla garanzia Kasko.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE DEL PRESENTE CAPITOLO

Art. 33 – ESCLUSIONI VALIDE PER IL PRESENTE CAPITOLO

L'Impresa non indennizza i danni causati all'Autoveicolo da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
 - b) esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c) partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi;
 - d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
 - e) rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell'Autoveicolo;
 - f) dolo dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, del conducente o dei trasportati;
 - g) colpa grave dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, tranne che per la garanzia kasko o collisione, se operante;
- Oltre a quanto sopra previsto, l'Impresa, limitatamente alla sola garanzia kasko o collisione, non indennizza i danni:
- a) provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n.285;
 - b) provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3mesi dalla data del Sinistro;
 - c) cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;

- d) cagionati da operazioni di carico e scarico;
- e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
- f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni dell'autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

Art. 34 – SCOPERTI E FRANCHIGIE APPLICATI ALLE GARANZIE

L'Impresa effettua il pagamento dell'Indennizzo al netto dei seguenti Scoperti o Franchigie che restano a carico dell'Assicurato:

- A. INCENDIO, FURTO, RAPINA;
- B. ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI;
- C. ROTTURA CRISTALLI;
- D. KASKO o COLLISIONE.

A. Le garanzie Incendio, Furto e Rapina vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato:

In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:

- senza Franchigia né Scoperto limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 1, 2 e 3;
- 15% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4;
- 20% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5.

Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata:

- 10% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province delle zone territoriali 1 e 2;
- 15% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 3;
- 20% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4;
- 30% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5.

Relativamente agli autoveicoli per i quali è richiesto l'antifurto satellitare o il localizzatore LoJack, l'Impresa presta la garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sull'autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di autoveicolo incustodito e che l'abbonamento alla centrale operativa, operante 24 ore su 24, sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, l'Impresa effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso sinistro.

B. Le garanzie Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici ed Eventi Naturali vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato:

In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:

scoperto del 15% col minimo di:

- € 300,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00;
- € 400,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
- € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00.

Qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica "tirabolli" da specialisti convenzionati con l'Impresa, i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a:

- €. 200,00;
- €. 300,00;
- €. 400,00.

Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata: scoperto del 20% con il minimo di:

- €. 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato fino ad €. 40.000,00;
- €. 600,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore ad €. 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
- €. 700,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore ad €. 80.000,00.

In caso di riparazione di danni da grandine eseguita esclusivamente con tecnica "levabolli" o "tirabolli", tramite specialisti convenzionati con l'Impresa, i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a:

- €. 400,00;
- €. 500,00;
- €. 600,00.

C. Per la garanzia Rottura Cristalli non si applica nessuna franchigia in caso di riparazioni presso i network specialistici convenzionati consultabili sul sito www.nobis.it e presso la Rete Convenzionata. Per le riparazioni presso altre strutture si applica una franchigia di € 200,00.

D. La garanzia Kasko o Collisione (acquistabili in alternativa) viene prestata con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato:

In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:

- 10% con il minimo di €. 300,00 per Sinistro.

Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata:

- 15% con il minimo di €. 750,00 per Sinistro.

La garanzia opera con un massimale pari al valore del veicolo indicato sul Modulo di Adesione.

Art. 35 – LIMITI DI INDENNIZZO

L'Impresa non è tenuta a pagare per ogni sinistro inerente alle garanzie sottoesposte indennizzi superiori a:

- €. 100.000,00 per la garanzia Ricorso Terzi da Incendio;
- €. 2.000,00 per anno assicurativo per la seguente garanzia: Rottura Cristalli;

Inoltre, con riferimento alle Garanzie Accessorie, valgono i seguenti limiti:

- €. 3.000,00 per la garanzia Ripristino dei dispositivi di sicurezza;
- €. 500 per le garanzie spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere;
- €. 500 per ciascuna delle seguenti garanzie: Lesioni subite agli animali domestici trasportati; Danni per il trasporto di vittime della strada; Spese per il rifacimento delle chiavi; Perdita della tassa di proprietà; Spese di dissequestro; Spese di parcheggio e custodia.

- **Condizioni applicabili esclusivamente in presenza di evento GRANDINE**

L'evento **GRANDINE** (sia per il Danno Totale che per il Danno parziale) prevede l'applicazione di un massimale da determinarsi sulla base della seguente tabella:

fasce valori veicolo al momento del sinistro	massimale grandine
fino a 20.000	3.000,00 €
20.001 a 50.000	5.000,00 €
50.001 a 80.000	8.000,00 €
oltre 80.000	10% del valore assicurato

Per la determinazione del valore del veicolo e per l'individuazione delle fasce di valore sopraindicate e dei relativi massimali, verrà applicata la seguente tabella di degrado:

Tabella di degrado						
Giorni trascorsi dalla data di decorrenza della polizza alla data del sinistro	Da 1 a 365	Da 366 a 730	Da 731 a 1095	Da 1096 a 1460	Da 1461 a 1825	Da 1826 in poi
Percentuale di deprezzamento sul valore assicurato	0%	0%	35%	45%	55%	Valore commerciale (4Ruote; Eurotax)

Il massimale deve intendersi per sinistro/anno.

Art. 36 – DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Per le coperture poliennali, l'indennizzo del danno totale verrà riconosciuto sul valore assicurato come segue:

- **danno totale.** Si ha Danno Totale quando il Danno è pari o superiore al 75% del valore dell'autoveicolo al momento del Sinistro, determinato in base alle tabelle di seguito riportate. In tal caso, il risarcimento viene ridotto del deprezzamento - dipendente dalla vetustà, dall'uso o dall'introduzione sul mercato di nuovi modelli dell'autoveicolo - che viene calcolato in modo forfettario in relazione al tempo trascorso dall'effetto della polizza sulla base della seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla data di decorrenza dell'assicurazione alla data del Sinistro	DA 1 A 730	DA 731 A 1095	DA 1096 A 1460	DA 1461 A 1825	DA 1826 A 2190	DA 2191 A 2555
% di deprezzamento	0	35%	45%	55%	65%	68%

Applicazione del **valore a nuovo**: per la durata della garanzia, in caso di Danno Totale a seguito delle garanzie principali, la determinazione dell'Indennizzo viene effettuata senza tener conto della percentuale di deprezzamento di cui alla tabella precedente, se, per rimpiazzare l'Autoveicolo perduto o distrutto, l'Assicurato ne riacquista un altro di valore uguale o superiore presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto il primo.

- **danno parziale.** Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo di fattura il deprezzamento dovuto all'età e allo stato dell'autoveicolo.

Tuttavia, per le riparazioni effettuate presso la rete convenzionata e se il sinistro si è verificato entro il sesto anno dalla data di prima immatricolazione, la determinazione dell'ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria e ai cristalli viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite. In ogni caso, per i danni alle parti meccaniche e per quelle soggette ad usura, nonché per gli autoveicoli immatricolati da oltre sei anni, il deprezzamento verrà sempre applicato. Il calcolo ai fini del presente articolo viene effettuato sui giorni trascorsi dalla data di immatricolazione dell'autoveicolo assicurato alla data del sinistro utilizzando la tabella che precede.

L'Impresa non risponde delle spese per modificazioni o migliorie applicate all'Autoveicolo, né dei danni dovuti al recupero dell'Autoveicolo, né dei danni da mancato uso dell'Autoveicolo o da suo deprezzamento.

Art. 37 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO

A) Danno totale con riacquisto di altro autoveicolo (non operante per l'evento Grandine)

In caso di Danno Totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera del Dealer, dell'autoveicolo con altro autoveicolo di valore uguale o superiore a quello perduto o distrutto.

Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata per il tramite del Dealer che ha venduto l'autoveicolo.

L'Indennizzo verrà calcolato in base a quanto previsto dall'art. 37 con la decurtazione dell'eventuale Scoperto di cui all'art. 34. Per attivare questa procedura, l'Assicurato deve sottoscrivere l'ordine di acquisto di un altro autoveicolo unitamente all'apposito modulo fornitogli dal Dealer.

Il Dealer deve controfirmare il suddetto modulo e deve inviarlo all'Impresa insieme alla copia dell'ordine di acquisto del nuovo autoveicolo, del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti e gli accessori installati e la data di commissione. Entro 15 giorni dall'immatricolazione del nuovo autoveicolo, il Dealer o l'Assicurato sono tenuti a trasmettere all'Impresa la copia della fattura e della carta di circolazione. Il beneficiario dell'indennizzo è tenuto a restituire l'importo liquidato qualora, entro 15 giorni dalla data dell'immatricolazione, o di voltura se trattasi di autoveicolo già immatricolato, l'Impresa non abbia ricevuto copia della carta di circolazione del nuovo autoveicolo e copia della relativa fattura.

Inoltre, devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
- 2) fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA, se presente, o la ricevuta con il codice di accesso alla Banca Dati del PRA;
- 3) procura a vendere a favore dell'Impresa;
- 4) delega alla rottamazione, se richiesta dall'Impresa;
- 5) dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato indicante se sia un soggetto in grado di recuperare l'IVA sull'Autoveicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;
- 6) relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, copia del contratto di installazione del dispositivo di antifurto unitamente alla dichiarazione che attesta che al momento del Sinistro il servizio era attivo.

B) Danno totale senza riacquisto di altro autoveicolo.

Nel caso in cui l'Assicurato non voglia servirsi della procedura di sostituzione diretta dell'autoveicolo, l'Impresa attiverà la normale procedura di liquidazione del danno.

Per la liquidazione, oltre ai documenti di cui ai punti da 1 a 6 indicati al punto A che precede, dovrà essere prodotta una dichiarazione in cui l'Assicurato comunica all'Impresa la propria volontà di non riacquistare un nuovo autoveicolo presso lo stesso Dealer che ha venduto l'Autoveicolo perduto.

L'Indennizzo verrà calcolato in base a quanto previsto dall'art. 37 con la decurtazione dell'eventuale Scoperto di cui all'art. 34.

C) Danno parziale.

L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dall'Impresa. In ogni caso l'Assicurato dovrà conservare le tracce del Sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 10 giorni dalla data in cui l'Impresa sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.), siano state eseguite tutte le verifiche necessarie e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse. In caso di riparazioni effettuate presso un centro della Rete convenzionata, la liquidazione verrà effettuata dall'Impresa direttamente allo stesso.

L'Assicurato, al momento del ritiro dell'autoveicolo, pagherà direttamente alla Rete convenzionata il solo importo dello Scoperto o della Franchigia di cui all'art. 34 e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell'art. 37 e rilascerà benestare per il pagamento dell'Indennizzo al Centro appartenente alla Rete Convenzionata.

Art. 38 - RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero dell'autoveicolo rubato, l'Assicurato deve darne immediato avviso all'Impresa appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

L'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà dell'autoveicolo mettendo a disposizione dell'Impresa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Qualora l'Impresa abbia già risarcito integralmente il Danno, l'Autoveicolo recuperato verrà gestito dall'Impresa come se fosse di proprietà della stessa, ameno che l'Assicurato e/o il Contraente non restituisca all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per l'autoveicolo medesimo.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere, e l'Impresa di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che l'Autoveicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali.

Qualora invece l'autoveicolo venga recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo l'Impresa indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dall'Autoveicolo in occasione del Sinistro.

Art. 39 - TASSI LORDI PER TARIFFA

I tassi lordi riportati nell'allegato tariffario sono divisi per zone tariffarie geografiche.

Qualora l'antifurto satellitare o il sistema di localizzazione LoJack, laddove necessariamente previsto, non sia installato sul veicolo o non sia attivato al momento del sinistro, verrà applicato uno scoperto del 35% che assorbe eventuali altri scoperti.

Art. 40 - MODIFICHE DELLE GARANZIE

Ogni modifica delle garanzie deve risultare da atto sottoscritto dall'Impresa e dal Contraente.

CAPITOLO 2 - ASSISTENZA

Art. 41 – GARANZIA ASSISTENZA

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul Modulo di Adesione ed è stato corrisposto il relativo premio.

Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito.

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si rendano necessarie a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici o eventi naturali. **Le prestazioni dovute ad esaurimento batteria, mancato avviamento, mancanza di carburante ed errato rifornimento sono prestate unicamente per le garanzie depannage e quick service.**

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l'inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell'officina incaricata delle riparazioni.

L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.

Garanzie prestate

Soccorso stradale

In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto totale, tentativo di furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e guasto, la Struttura Organizzativa provvederà:

- senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata con l'Impresa **se esso si trova nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro**, altrimenti il veicolo verrà trasferito fino all'officina convenzionata con l'Impresa più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza del Dealer più vicino;
- senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia che si trovi **nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro**. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell'Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di €. 200,00, IVA inclusa, per evento.

Nel caso in cui il soccorso stradale avvenga all'estero, la destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice, ovvero, in alternativa, il veicolo verrà trainato sino al deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell'assistenza fino ad un importo massimo di €. 200,00, IVA inclusa, per evento per le richieste di assistenza all'estero.

Dépannage

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione **non superiori ai 30 minuti** e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante.

Quick Service

Nel caso in cui l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, la struttura Organizzativa, d'intesa con l'Assicurato, s'impegna a proseguire la riparazione presso un'officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo) restano a carico dell'Assicurato.

Assistenza Green

Nel caso in cui il veicolo con alimentazione esclusivamente elettrica rimanga immobilizzato a seguito di esaurimento della carica delle batterie, l'Impresa, per il tramite della propria centrale operativa, provvederà ad inviare un carro attrezzi per il traino del veicolo al più vicino punto di ricarica. **Massimo 3 interventi per anno**. In caso di soccorso stradale avvenuto a seguito dell'esaurimento della ricarica delle batterie, l'Assicurato potrà richiedere il rimborso delle spese di taxi eventualmente sostenute **fino ad un massimo di euro 100,00 per evento/anno**. Tali spese verranno rimborsate dall'Impresa alle seguenti condizioni, che devono ricorrere congiuntamente:

- il soccorso stradale intervenuto non possa trasportare l'Assicurato/i;
- di consentire all'Assicurato di raggiungere il punto di ricarica presso cui è stato trainato il mezzo.

Assistenza telefonica alla compilazione CAI

A seguito di soccorso stradale, l'Assicurato potrà richiedere informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti alla compilazione della Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro ("modulo blu").

Autovettura sostitutiva

In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempi del Dealer certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 3 giorni.

In caso di furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 7 giorni a seguito della presentazione della denuncia di furto alle competenti autorità.

La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l'Assicurato abbia compiuto **21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell'Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.**

Servizio informazioni sul traffico

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana.

Servizio informazioni meteo

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all'estero.

Servizio Informazioni turistiche

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali:

- documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto;
- formalità valutarie;
- situazione sociopolitica del paese;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati all'estero.

Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato

Spese di albergo

In caso di incidente, incendio, furto, guasto, qualora si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di €. 300,00, IVA inclusa, per evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Rientro o prosecuzione del viaggio

Nel caso in cui il veicolo resti immobilizzato **a più di 50 km di distanza dal comune di residenza dell'Assicurato in seguito a furto, incidente e incendio i cui tempi necessari alla riparazione siano di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il rientro o la prosecuzione del viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri (fino al massimo previsto dal libretto di circolazione dell'autoveicolo assicurato) in treno ovvero, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (classe turistica) fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa se accaduto in Italia e di € 1.000,00 IVA inclusa se accaduto all'estero.**

Servizio taxi

A seguito di soccorso stradale, l'Assicurato potrà richiedere una corsa taxi dal luogo d'immobilizzo del veicolo fino all'officina di destinazione oppure, nel caso il veicolo debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l'aeroporto.

La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di € 50,00 IVA inclusa per evento.

Demolizione del veicolo in Italia

La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta dell'Assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento a seguito di furto.

La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.

La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto

Nel caso in cui il veicolo resti immobilizzato **a più di 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e restasse immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata in treno ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.**

Rimpatrio del veicolo dall'estero

In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all'estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto del veicolo fino all'officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato fino ad un massimo

di € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell'arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico dell'Assicurato.

Abbandono legale all'estero

Nel caso in cui il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

Assistenza linguistica all'estero

In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto dell'Assicurato per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell'ambito delle principali lingue europee.

Art. 42 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- b. Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.
- c. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
- d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- e. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- f. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- g. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
- h. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
- i. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
- l. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 43 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni, deve:

- A. presentare - soltanto in caso di danno da Furto, Incendio, Atto vandalico - denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente indicando che l'autoveicolo è assicurato con l'Impresa. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori dell'Autoveicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia;
- B. fornire denuncia scritta all'Impresa all'indirizzo Viale Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza – MB, oppure tramite l'e-mail sinistri@nobis.it fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova l'Autoveicolo.

In caso di Danno totale, l'Assicurato deve inviare entro 2 giorni quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto dell'autoveicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale dell'Autoveicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità.

L'originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di Danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.

In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità del posto e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Nel caso di Danno parziale, l'Assicurato non deve provvedere a far riparare l'Autoveicolo prima che il Danno sia stato accertato dall'Impresa, salvo le riparazioni di prima urgenza.

In caso di Danni da urto con animali selvatici, l'assicurazione è operante a condizione che avvenga l'intervento di una Pubblica Autorità che accerti l'effettiva collisione con l'animale selvatico oppure, in difetto di detto intervento, sarà onere dell'Assicurato produrre all'Impresa, contestualmente alla denuncia del sinistro, la documentazione fotografica attestante l'evento.

In caso di Sinistro i riferimenti telefonici da contattare sono i seguenti:

- ASSISTENZA STRADALE: Numero Verde 800 894147 o, se dall'estero, +39 039.9890720);
- CRISTALLI: le strutture convenzionate con l'Impresa sono consultabili sul sito www.nobis.it;
- INFORMAZIONI: (Numero telefonico 011- 4518708).

È possibile conoscere le strutture convenzionate consultando il sito www.nobis.it.

Per la sola garanzia "Assistenza", dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al

**Numero Verde 800 894147
o, se dall'estero, +39 039.9890.720**

In ogni caso, l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Nome e Cognome;
3. Numero di Polizza;
4. Numero di targa del veicolo;
5. Modello del veicolo;
6. Indirizzo del luogo in cui si trova;
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come, ad esempio, intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso, è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – MB – reclami@nobis.it

In caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)
Fax: 06.42133206
Pec: ivass@pec.ivass.it

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente può effettuare la registrazione per accedere ai rapporti assicurativi via web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Area riservata" e scaricando negli store l'App Nobis CON TE. L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- i) Le coperture assicurative in essere;
- ii) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- iii) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta.

IN CASO DI KASKO oppure di COLLISIONE

Presentare denuncia all'Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell'incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell'incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all'Impresa.

NOTA IMPORTANTE

- In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l'atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
- Occorre fornire all'Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni (per quelle avvenute "fuori Rete Convenzionata") nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'Assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1895 – Inesistenza del rischio

Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 – Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE PENALE

Art. 624 – Furto

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.

Art. 628 – Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 – Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in viale Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- c) finalità correlate ad attività di post-vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 42 del Regolamento l'vass 41/2018 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
 - soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
 - altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
 - soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
 - società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
 - Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
- Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi privacy@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 febbraio 2026